



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 5.12.2018  
COM(2018) 786 final

2018/0404 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel  
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari)  
dell'accordo SEE**

**(Regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (regolamento CSD))**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Obiettivo del progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) è modificare l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (CSD)<sup>1</sup>.

Gli adattamenti che figurano nei progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94<sup>2</sup> del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il SEAE e i servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994,

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012.

<sup>2</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'integrazione del suddetto regolamento nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

*Situazione del Liechtenstein (adattamento 3 c))*

Il Liechtenstein e la Svizzera sono legati da una fitta rete di trattati, tra i quali figurano in particolare il trattato doganale del 1923 e l'accordo monetario del 1980, in virtù del quale il Liechtenstein (che già utilizza il franco svizzero come moneta ufficiale dal 1921) è incluso nell'area monetaria della Svizzera. Nel settore dei servizi finanziari, l'accordo monetario prevede l'applicabilità diretta di alcune norme amministrative e giuridiche svizzere (si vedano gli allegati dell'accordo monetario). Di conseguenza, alcuni intermediari finanziari (ad esempio banche, organismi di investimento) devono rispettare gli obblighi di rendicontazione della Banca nazionale svizzera (BNS) ai fini della gestione della politica monetaria da parte di quest'ultima. Storicamente, l'area economica e monetaria comune ha contribuito all'instaurazione tra i due paesi di saldi legami economici che non sono venuti meno dopo l'adesione del Liechtenstein all'accordo SEE.

Per queste ragioni, il mercato finanziario del Liechtenstein è pienamente integrato nelle infrastrutture dei mercati finanziari svizzeri, dalle quali dipende in larga misura. Qualsiasi perturbazione dell'assetto attuale può comportare difficoltà per i partecipanti ai mercati finanziari del Liechtenstein. L'adattamento 3 c) prevede pertanto che i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sui depositari centrali di titoli a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, possano essere autorizzati a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

**(Regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (regolamento CSD))**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

---

<sup>3</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>4</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*